

ECC.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO ORDINARIO**

Per:

ALESSANDRA SALLUSTIO, [REDACTED] (c.f.: SLLLSN72D54A662Z) e [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Marzot del Foro di Bologna (c.f.: MRZSLV 72H55A944H) presso il cui studio sito in Bologna, presso via Rizzoli n. 3 elegge domicilio, giusta procura allegata al presente atto.

I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono telefax: 051. 334596 ed indirizzo di posta elettronica certificata marzotsilvia@ordineavvocatibopec.it al quale indirizzo si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio - ed elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito.

Contro

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (M.I.M.) in persona del Ministro *pro tempore* (c.f.: 80185250588) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, presso via del Portoghesi n. 12 e con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Nonché contro

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA in persona del Direttore Generale *pro tempore* (c.f.: 80062970373) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, presso via del Portoghesi n. 12 e con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché nei confronti di

STEFANIA STEELE, [REDACTED]
TATTINI BARBARA, [REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO:

- **del bando di concorso per titoli ed esami** per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, protocollato il **06.12.2023** al n. 0002575 (All. A – Bando di concorso);

- **della revisione delle classi di concorso** di cui alla tabella A per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, adottato con decreto ministeriale del 22.12.2024 al numero 0000255. (All. A1 – Revisione delle classi di Concorso).

- **del decreto ministeriale del 26.10.2023 n. 205** (prot. 000205) nella parte in cui viene prevista una riserva di posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici (All. B – D.M. 55/2023);

- **dell'integrazione del bando di concorso** per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, protocollato il **17.01.2024** al n. 0000078 (All. C – Integrazione Bando);

- **della graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **04.07.2025** (Prot. 0000640) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. D – Graduatoria di merito);

- **della rettifica della graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **11.07.2025** (Prot. 0000720) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. E – Rettifica della graduatoria di merito);

- **della rettifica della graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **22.08.2025** (Prot. 0001085) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. F – Seconda rettifica della graduatoria di merito);

- **della rettifica della graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **25.08.2025** (Prot. 0001087) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. G – Terza rettifica della graduatoria di merito);

- **dell'integrazione della graduatoria di merito** della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado

(INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, approvata il **26.08.2025** (Prot. 0001121) con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. H – Integrazione della graduatoria di merito);

- **dell'integrazione contingente del personale docente** con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo da concorsi regionali scorrimenti e surroghe classe di concorso AM2B (ex AB25) anno scolastico 2025/26, per la regione Emilia-Romagna, approvata il **27.08.2025** (Prot. 0034154) con nota dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (All. I – integrazione contingente del personale docente);

- e ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non cognito.

FATTO

1. Con decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito adottava disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami finalizzato all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

In particolare, l'art. 13, comma 9, del predetto decreto prevedeva che *«i bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che avevano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»*.

2. Con decreto del Direttore generale n. 2575 del 6 dicembre 2023, veniva quindi bandito il *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* (All. A). Più precisamente, alla Tabella 1 allegata al Bando venivano previsti 130 posti per la Classe di concorso AB25 – LINGUA STRANIERA (INGLESE) nella Regione – Emilia-Romagna.

3. Successivamente con decreto del 17 gennaio 2024 il contingente di 20.575 posti, inizialmente previsto dall'articolo 1 del decreto di indizione, veniva rideterminato in 29.314 posti complessivi. Per la regione Emilia-Romagna, in

particolare, la dotazione di posti messa a bando passava da 130 a 138, come risultava dalla Tabella 1 allegata al decreto (All. A2).

4. In data 18 gennaio 2024 con D.D.G. n. 90 veniva, quindi, disposta l'Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023 n. 2575 (All. A1)

5. In data 7 gennaio 2024 la Prof.ssa Alessandra Sallustio presentava domanda di partecipazione per la classe di concorso "*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE)*" nella regione Emilia-Romagna (Doc. 2 – Domanda di partecipazione). Nella domanda dichiarava i titoli di accesso, tra cui la laurea magistrale in Lingue e lettere moderne europee con votazione di 108/110 e il Master di I livello in DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello sviluppo. Psicopedagogia, Metodologie didattiche, Pensiero computazionale (*Coding*) e Didattica dell'inclusione nonché il Diploma di Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori Carlo Bo conseguito nell'A.A. 1992-1993.

Inoltre, dichiarava nella domanda di avere insegnato nell'anno 2022/2023 lingue e culture straniere in diversi istituti paritari di primo e secondo grado e **di aver positivamente superato in data 19.12.2023 la prova orale del Concorso ordinario bandito con decreto n. 499 il 21 aprile 2020 per la medesima classe di concorso (AB25)**.

6. Successivamente, in data 7 febbraio 2024 la Prof.ssa Sallustio inviava all'Ufficio Scolastico regionale copia del Diploma da Interpreti (Doc. 3 – Diploma Interpreti; Doc. 3 *bis* – Integrazione documentale).

7. A seguito della valutazione dei titoli da parte della Commissione giudicatrice, la Prof.ssa Alessandra Sallustio conseguiva un punteggio complessivo pari a **204,75**, dal quale **non risultavano, tuttavia, conteggiati i 12,50 punti** riconducibili al superamento della prova orale nel precedente concorso ordinario per titoli ed esami a cui aveva partecipato, come prevista al punto B.4.1. dell'Allegato B del D.M. n. 205 del 2023 nonché i punti relativi al Diploma da Interpreti **per punti 3,75**, come previsto

al punto B.4.7. dell'Allegato B del D.M. n. 205 del 2023 (Doc. 4 – Tabella B del D.M. 205/2023).

8. Il punteggio conseguito dalla Sallustio, pur significativo, non si rivelava tuttavia sufficiente a garantirle l'inserimento tra i candidati vincitori. Infatti, nella graduatoria di merito approvata il 04.07.2025 con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna non veniva indicata tra i primi 138 candidati (All. B).

9. Successivamente all'approvazione della prima graduatoria, e a seguito delle numerose segnalazioni pervenute in merito all'erronea attribuzione dei punteggi relativi ai titoli dei candidati, la Commissione giudicatrice è stata costretta a procedere a plurime rettifiche e integrazioni, segno evidente della diffusività e della gravità degli errori commessi.

In particolare, la graduatoria è stata oggetto di **ben quattro interventi correttivi** nell'arco di poche settimane: una prima rettifica è stata disposta già in data 11 luglio 2025, a distanza di appena sette giorni dall'approvazione della graduatoria cosiddetta definitiva; una seconda rettifica è seguita in data 22 agosto 2025; una terza in data 25 agosto 2025, ossia a soli tre giorni di distanza dalla precedente; infine, un'ulteriore integrazione è stata adottata il giorno successivo, il 26 agosto 2025 (All. C; All. D; All. E; All. F).

Tale reiterata e ravvicinata sequenza di correzioni è indice dei gravi errori commessi nella valutazione dei titoli da parte della Commissione *rectius* della erroneità della graduatoria approvata.

DIRITTO

A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

PRIMO MOTIVO: *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 431 del D.lgs. n. 297 del 1994; dell'art.11 del D.M. n. 205 del 2023; Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui al punto B.4.1. dell'allegato B del D.M. n. 205 del 2023; Eccesso di potere per carenza istruttoria; ingiustizia manifesta. Erronea rappresentazione in fatto e in diritto. Violazione dell'art. 97 Cost.*

L'art. 431 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce che il Ministro per la pubblica istruzione determina i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami del personale docente, principio che trova piena attuazione nel D.M. n. 205 del 2023 e conseguentemente nell'Allegato B ad esso allegato.

L'art 11 del D.M. n. 205 del 2023 prevede, infatti, che l'Allegato B, che costituisce parte integrante del decreto, **identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente** e la ripartizione dei relativi punteggi.

Più precisamente, secondo l'Allegato B al punto B.4.1. relativo ai *“Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale”* **la Commissione giudicatrice deve indicare 12,5 punti al candidato che sia stato alternativamente:**

- 1) inserito nella graduatoria di merito di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo);
- 2) abbia comunque superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo);

La previsione di un punteggio per il superamento di precedenti concorsi ordinari e/o delle prove risponde a una logica di valorizzazione dell'esperienza e della competenza acquisita attraverso procedure selettive pubbliche.

Nel caso di specie, alla Prof.ssa Sallustio pur avendo superato con successo, in data 19 dicembre 2023, tutte le prove d'esame previste da un precedente concorso ordinario per la medesima classe di concorso dell'attuale procedura (AB25), indetto con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (Doc. 5 – verbale prova), **non sono stati conteggiati i 12,5 punti previsti dalla sopracitata tabella ministeriale.** Ciò nonostante, il superamento del suddetto concorso era stato correttamente dichiarato e documentato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'attuale procedura concorsuale, come si evince chiaramente dalla documentazione allegata alla domanda stessa (Doc. 2 – domanda di partecipazione).

In riferimento al punto B.4.1 la sottoscritta, Alessandra Sallustio, dichiara l'avvenuto superamento in data 19/12/2023, come da allegato a firma del Presidente della Commissione, della prova orale del Concorso ordinario indetto con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, Classe di concorso AB25. Si specifica che la relativa Graduatoria di Merito non è stata ancora pubblicata da parte dell'USR dell'Emilia-Romagna alla data di compilazione della presente domanda. Altri titoli eventualmente valutabili Diploma di Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori Carlo Bo - Sede di Bari - Conseguito nell'A.A. 1992-1993 in Inglese e Francese (allegato)

Ne consegue che **la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto attribuire alla Prof.ssa Sallustio il punteggio aggiuntivo di 12,5** punti previsto dall'Allegato B,

punto B.4.1, del D.M. 205/2023, in quanto pienamente in possesso del requisito richiesto dalla norma.

Tuttavia, dalla lettura della composizione del punteggio per titoli visibile nella area riservata del portale relativo al concorso della Prof.ssa Sallustio si evince chiaramente **come tali punti non siano stati attribuiti.** Infatti, sul portale emerge come la Commissione abbia attribuito 100 punti per la prova orale, 90 per lo scritto e **solo 14,75 per i titoli.**

Quest'ultimi in particolare sono ripartiti in 11,5 punti per la laurea magistrale in lingue e lett. moderne europee e americane; 1.25 per il Master di I livello in DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello sviluppo. Psicopedagogia, Metodologie didattiche, Pensiero computazionale (Coding) e Didattica dell'inclusione; e 2 punti per i titoli di servizio relativi alle attività di insegnamento svolte presso istituti paritari di primo e secondo grado nell'anno 2022/2023.

Nessuna traccia, quindi, dei 12,5 punti relative alle prove superate nel precedente concorso (Doc. 6 – valutazione titoli).

TITOLI DI SERVIZIO									
A.S.	Periodi						Dati di valutazione		Punt. Sist.
	Grad	Periodo	Anno intero	Sostegno	Giorni	Grad	Giorni		
2022/2023	AB24	01/09/2022 - 16/06/2023	NO	NO	289 (0)	AB25	289	2	
2022/2023	AB25	01/09/2022 - 16/06/2023	NO	NO	289 (289)			2	

TITOLI DI ACCESSO									
Titolo		Titolo di Studio - LM-37 - MAGISTRALE LINGUE E LETT.MODERNE EUROPEE E AMERICANE							
Dati di valutazione:		• Votazione: 98							
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR				
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	
11.5	SI	A.1.1		11.5		A.1.1		0	
	Note:				Note:				

B.4.13.2								
Titolo		Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
1.25	SI	B.4.13.2		1.25		B.4.13.2		0
	Note:				Note:			

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato il principio secondo cui la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici deve avvenire nel rigoroso rispetto dei criteri stabiliti dal bando e dalle relative tabelle di valutazione.

Il TAR Campania, in particolare, ha chiarito che l'omessa valutazione di titoli dichiarati nella domanda di partecipazione costituisce violazione e falsa applicazione dei criteri della *lex specialis* di gara. Più precisamente secondo il T.A.R. la commissione esaminatrice ha l'obbligo di procedere alla valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato che risultino corrispondenti alle voci indicate nella tabella di valutazione (Cfr. T.A.R. Campania – Napoli, n. 2216 del 2018; T.A.R. – Napoli, n. 2213 del 2018; T.A.R. Campania – Napoli, n. 4255 del 2017). **In altri termini, secondo i giudici la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici costituisce attività vincolata dell'amministrazione, che deve dunque attenersi rigorosamente ai criteri predeterminati dalle tabelle ministeriali, dai regolamenti e dalla legge stesse, non residuando margini di discrezionalità sull'attribuzione o meno dei punteggi sui titoli.**

Tanto premesso, si evidenzia che, se la Commissione avesse correttamente valutato i titoli della ricorrente, includendo anche i 12,50 punti spettanti per il superamento delle prove del precedente concorso, la Prof.ssa Sallustio avrebbe conseguito un punteggio complessivo pari a 217,25.

Infatti, ai 204,75 punti già riconosciuti si sarebbero dovuti aggiungere i suddetti 12,50 punti (cfr. Doc. 7 – Punteggio Sallustio), **con la conseguenza che la ricorrente si sarebbe collocata in posizione utile di graduatoria.** In particolare,

indipendentemente dalle quote di riserva, la stessa avrebbe raggiunto la 71^a posizione, a pari merito con il candidato non riservista ivi collocato (217,25 punti), e davanti al candidato classificatosi in 72^a posizione, con un punteggio di 217,00.

Da tutto ciò si evince l'illegittimità dei provvedimenti ivi impugnati.

SECONDO MOTIVO: *Violazione e/o falsa applicazione dell'art.11 del D.M. n. 205 del 2023; Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui al punto B.3.1. dell'allegato B del D.M. n. 205 del 2023; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del decreto 10 gennaio 2002, n. 38; Eccesso di potere per carenza istruttoria; ingiustizia manifesta. Erronea rappresentazione in fatto e in diritto. Violazione dell'art. 97 Cost.*

La Commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli della ricorrente, **ha ommesso di attribuire il punteggio spettante per un ulteriore titolo**, ossia il Diploma di Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori “Carlo Bo”, conseguito nell'a.a. 1992/1993. Tale titolo avrebbe dato diritto alla Prof.ssa Sallustio **a 3,75 punti aggiuntivi**, da sommarsi ai 217,25 già riconosciuti, per un totale di 221 punti, con conseguente collocazione in 36^a posizione di graduatoria.

Secondo la giurisprudenza consolidata dei T.A.R. l'amministrazione nel caso di un concorso pubblico per titoli ed esami ha l'obbligo di valutare tutti i titoli dichiarati e/o allegati alla domanda di partecipazione. In particolare, secondo il T.A.R. “*spetta alla commissione provvedere alla valutazione dei titoli in possesso dei candidati secondo le indicazioni espresse nei criteri di massima e nella previsione del bando, ad avviso del TAR costituisce — non di meno — un onere della pubblica amministrazione quello di motivare e di rappresentare le ragioni per cui alcuni titoli non sono stati riconosciuti validi ai fini del concorso, non potendo tale dato essere ricavato in via induttiva dallo stesso candidato.*” (TAR LAZIO (Sezione Terza Quater) del 2 agosto 2022, n. 10878).

Tuttavia, anche in questo caso l'amministrazione ha ommesso di valutare il titolo della Prof.ssa Sallustio e ciò emerge per tabulas.

Infatti, come risulta dalla composizione del punteggio per titoli pubblicata nell'area riservata del portale concorsuale, si ricava che per il predetto diploma non è stato attribuito alcun punteggio, nonostante fosse stato indicato correttamente nella domanda di partecipazione ed allegato alla stessa (Doc. 2, Doc. 3 e Doc. 3 bis).

l'obbligo da parte dell'amministrazione di valutare il sdetto titolo discende direttamente dalle previsioni dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, al punto B.4.7 che

attribuisce **espressamente 3,75 punti** per il conseguimento di una “*laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6*”.

Il Diploma di Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori “Carlo Bo”, oggi Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, è titolo equipollente alla laurea triennale in Scienze della mediazione linguistica (classe L-12), e come tale rientra a pieno titolo nella previsione del punto B.4.7. Infatti, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 “*Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, **equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla ((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea))***” Ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto attribuire il relativo punteggio di 3,75 punti.

L’omessa valutazione del titolo in parola determina, dunque, l’illegittimità degli atti impugnati.

TERZO MOTIVO: *Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del bando di gara; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; Violazione del principio di massima partecipazione; Violazione del principio del pubblico concorso; Violazione dell’art. 97 Cost.*

L’art. 3 del bando di gara commi 1 e 3 prevede che “*L’allegato 1 determina il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale*” senonché “*In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*

(codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74".

Con tale disposizione, la pubblica amministrazione ha inteso introdurre, nell'ambito della procedura selettiva, quote di riserva destinate a specifiche categorie di soggetti – previamente individuate dall'art. 13, comma 9, del D.M. n. 55 del 2023 e dalle ulteriori disposizioni di legge *ut supra* richiamate – con l'evidente finalità di assicurare il rispetto della normativa di settore in tema di collocamento obbligatorio e di riserva dei posti nelle pubbliche selezioni.

Tale previsione opera, come è noto, non in deroga al principio del pubblico concorso sancito dall'art. 97 Cost., bensì quale modalità di contemperamento tra l'esigenza di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, da un lato, e il doveroso adempimento di obblighi di carattere sociale e solidaristico, dall'altro.

Il punto di equilibrio tra questi interessi è stato individuato dal legislatore nel limite massimo del 50% dei posti riservabili, soglia che segna il confine oltre il quale l'istituto riservistico verrebbe a snaturare la regola generale del concorso pubblico, degradando il merito a criterio residuale di selezione.

A tale riguardo, l'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, risulta inequivoco nel disporre che *“nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”*. Ne consegue che la disposizione del bando deve, dunque, essere letta e applicata in armonia con tale principio generale, che assurge a clausola di salvaguardia della costituzionalità delle riserve, **impedendo che l'eccezione solidaristica diventi regola e preservando, nel contempo, la fisiologia del meccanismo concorsuale.**

Diversamente opinando, si finirebbe d'altronde per legittimare procedure concorsuali integralmente riservate – di fatto – a un numero circoscritto di categorie di cittadini, con l'effetto di frustrare l'accesso generalizzato al pubblico concorso e di compromettere la selezione del candidato più meritevole le cui fondamenta sono da rinvenire nella norma fondamentale dell'organizzazione dei pubblici uffici, l'art. 97 Cost.

In tal senso si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato secondo cui *“il comma 4 dell'articolo 97 della Costituzione stabilisce il principio generale per cui ai pubblici*

*uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge. La riserva di legge non affievolisce il principio fondamentale posto dalla Costituzione a base della efficienza della Pubblica Amministrazione e della sua imparzialità, e cioè che il concorso tende a selezionare i soggetti migliori, in maniera oggettiva e trasparente. La legge cui rinvia la Costituzione si pone, quindi, come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all'analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività ermeneutica deve essere privilegiata l'interpretazione che risponde al principio base piuttosto che all'eccezione. La Corte costituzionale (cfr. tra le altre, sentenze nn. 373/2002 e 274/2003) **ha fatto applicazione di questi principi là dove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l'articolo 97 Cost., poiché impedisce il raggiungimento del fine costituzionale della selezione dei migliori**" (Cons. di St. n. 6071 del 2023).*

Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha rispettato il limite del 50% delle riserve, eccedendo in maniera significativa la percentuale massima fissata dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Dei 138 posti messi a bando, sono stati assegnati mediante riserva ben 78 posti, superando così il tetto normativamente previsto (All. F; G; H).

Tale eccedenza appare evidente anche *ictu oculi* visto che la graduatoria di merito è puntellata di asterischi che rappresentano i candidati entrati mediante riserva.

N°	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta /100	Punteggio prova orale e pratica /100	Punteggio Titoli /50	Punteggio Finale /250	Note
113	Ettorre	Mauro	90,00	91,00	18,25	199,25	• •• •••
114	Lecce	Lucia Imma	84,00	95,00	20,25	199,25	•••
115	Polito	Martina	98,00	90,00	11,00	199,00	•••
116	Puccio	Luca Kevin	96,00	90,00	12,50	198,50	• •••
117	Guarino	Martina	94,00	92,00	12,50	198,50	•••
118	Muro	Maria Giulia	88,00	92,00	17,50	197,50	•••
119	Palmaricciotti	Aurora	92,00	94,00	11,00	197,00	•••
120	Tempera	Renato	86,00	95,00	14,25	195,25	•••
121	Caputo	Rosa	88,00	96,00	10,00	194,00	• •••

N°	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta /100	Punteggio prova orale e pratica /100	Punteggio Titoli /50	Punteggio Finale /250	Note
122	Vicario	Giuseppe	94,00	82,00	18,00	194,00	• •••
123	Righi	Margherita	96,00	88,00	10,00	194,00	•••
124	Barchetta	Giulia	90,00	82,00	20,00	192,00	•••
125	Araisellasi	Awgania Yecunoamlak	82,00	100,00	7,50	189,50	•••
126	Perini	Paola	94,00	79,00	15,25	188,25	•• •••
127	Testa	Daniela	94,00	84,00	10,00	188,00	•••
128	Santini	Romina	84,00	70,00	33,50	187,50	•• •••
129	Valente	Silvana	90,00	78,00	19,00	187,00	•••
130	Gargano	Gerardo	84,00	85,00	11,50	180,50	•••

N°	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta /100	Punteggio prova orale e pratica /100	Punteggio Titoli /50	Punteggio Finale /250	Note
131	Mai	Angela	82,00	80,00	17,00	179,00	•• •••
132	Li Pira	Francesca	80,00	80,00	16,25	176,25	• •••
133	Caroli	Paola	88,00	70,00	18,25	176,25	•• •••
134	Fiorito	Margherita Greta	82,00	75,00	17,50	174,50	•••
135	Pasquariello	Benedetta	90,00	76,00	3,75	169,75	•••
136	Cavallo	Giulia	84,00	70,00	15,25	169,25	•••
137	Barbarino	Federica	92,00	70,00	7,00	169,00	•••
138	Tattini	Barbara	88,00	72,00	3,75	163,75	•••

A tali considerazioni si aggiunga numerosi sono i candidati vincitori tra i 78 posti assegnati mediante riserva che hanno conseguito punteggi significativamente inferiori rispetto a concorrenti che non rientravano tra le categorie riservate, con differenze di punteggio anche di **41 punti**. Infatti, si consideri che il primo candidato idoneo non

vincitore ha conseguito un punteggio di 216, mentre l'ultimo candidato in posizione utile ha conseguito **un punteggio di 163,75.**

Tale condizione finisce dunque per determinare un pregiudizio grave nei confronti della selezione dei candidati più meritevoli, tra cui la Prof.ssa Sallustio, in evidente contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento sancito dall'art. 97 Cost.

Da tutto ciò ne consegue l'illegittimità della Graduatoria di Merito.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

QUARTO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165 del 2001; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; Violazione del principio di massima partecipazione; Violazione del principio del pubblico concorso; Violazione dell'art. 97 Cost.

Non solo.

Nella denegata ipotesi in cui questo Ecc.mo T.A.R. dovesse ritenere la graduatoria di merito conforme all'art. 3 del Bando prevedendo una quota di riserve pari all'80%, la clausola del bando deve essere ritenuta illegittima e di conseguenza l'intera procedura di gara, in quanto contraria al principio del pubblico concorso ai sensi dell'art. 97 Cost. **Infatti, una percentuale di riserve così elevata comporta una sostanziale alterazione del principio "meritocratico" che deve governare l'accesso ai pubblici impieghi**, riducendo drasticamente le possibilità di partecipazione effettiva per i candidati esterni e compromettendo la finalità selettiva del concorso pubblico sancita dalla Costituzione.

Il principio del pubblico concorso, consacrato all'art. 97 Cost, trova la sua traduzione nell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il quale stabilisce che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche deve avvenire tramite procedure selettive conformi ai principi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità e celerità, nonché attraverso meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.

La disposizione in particolare prevede che le riserve di posti nei concorsi pubblici possano essere applicate nel limite massimo del 40% per i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, oltre a una riserva del 10% per le altre categorie **per un totale complessivo del 50%.**

Tale disposizione, infatti, deve essere letta e interpretata alla luce dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 secondo cui *“nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”*.

Per cui qualunque norma del bando che preveda un numero superiore del 50% di riserve, come nel caso *de quo*, è da ritenersi illegittima.

D'altronde, la stessa Corte costituzionale come ricorda il Consiglio di stato *“ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l'art. 97, poiché il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme, che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione”* (Consiglio di Stato sentenza n. 1775 del 2014).

Del medesimo avviso è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella sentenza n. 150 del 2014 ha precisato che *“il comma 3 dell'articolo 97 della Costituzione stabilisce il principio generale per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge. La riserva di legge non affievolisce il principio fondamentale posto dalla Costituzione a base della efficienza della Pubblica Amministrazione e della sua imparzialità, e cioè che il concorso tende a selezionare i soggetti migliori”* (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 150 del 2014).

La selezione dei candidati più meritevoli, tuttavia, risulterebbe compromessa qualora il bando prevedesse, come nel caso *de quo*, quote di riserva tali da coprire quasi integralmente i posti disponibili, frustrando così la finalità stessa del pubblico concorso. Difatti, in una procedura strutturata esclusivamente su criteri di riserva, il diritto alla selezione in base al merito verrebbe sostanzialmente eluso, poiché vincerebbe esclusivamente chi rientra nella categoria protetta, a discapito dei soggetti più meritevoli al di fuori di tale categoria.

Tale lettura è corroborata anche dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale che in tema di pubblici concorso ha stabilito che "*il concorso consente infatti ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e 'senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti', come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Il concorso, inoltre, è 'meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione' (sentenza n. 205 del 2004), cioè al principio di buon andamento, sancito dall'art. 97, primo comma, Cost. Il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini"* (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 293 del 13 novembre 2009).

Ne consegue, sempre secondo la Corte costituzionale che il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni volta alla selezione del migliore. Le eccezioni consentite dall'art. 97 Cost., anche allorquando siano disposte con legge, **debbono comunque rispondere a 'peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone** (Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 363 del 9 novembre 2006).

Da tutto ciò ne consegue l'illegittimità della clausola del bando e di conseguenze dell'intera procedura di gara.

**ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. DEL LAZIO
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Questa difesa chiede sin d'ora di essere autorizzata, ai sensi degli artt. 41 e 52, alla notifica per pubblici proclami - sia per l'elevato numero dei potenziali controinteressati, sia per le oggettive difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi (il codice fiscale e l'indirizzo di residenza di ciascuno non sono indicati né nel decreto di nomina, né negli atti del procedimento) - tramite pubblicazione degli estremi del giudizio sul sito internet dell'Amministrazione resistente, e/o comunque con le diverse modalità che l'Ill.mo Presidente vorrà individuare.

**ISTANZA DI OSTENSIONE ATTI
AI SENSI DELL'ART. 116 C.P.A.**

Si insiste, anche nel presente giudizio, nella richiesta di ostensione dei documenti e degli atti del concorso, in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.a., atteso che la loro conoscenza costituisce presupposto indefettibile per l'esercizio del diritto di difesa in capo alla ricorrente. Tale richiesta viene formulata per le medesime ragioni già puntualmente esposte nell'istanza di accesso agli atti indirizzata all'Amministrazione (Doc. 1 – istanza di accesso), il cui contenuto si riporta integralmente:

“PREMESSO CHE

- 1. Gli odierni istanti hanno partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, indetto con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso AB25.*
- 2. Con Decreto n. 1085 del 22 agosto 2025, codesto Ufficio Scolastico Regionale ha approvato e pubblicato la graduatoria di merito definitiva relativa alla suddetta classe di concorso.*
- 3. Ad un'attenta analisi, la graduatoria suindicata ha fin da subito riportato una molteplicità di errori dovuti ad una non corretta valutazione dei titoli e dei requisiti di ammissione di taluni candidati, valutati dalle Commissioni di esame in maniera non conforme a quanto espressamente stabilito dal bando di concorso medesimo.*
- 4. Tale situazione pregiudica la posizione giuridica degli istanti, i quali vantano un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, a conoscere gli atti del procedimento al fine di verificare la legittimità, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e, conseguentemente, a tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive eventualmente lese.*
- 5. L'accesso ai documenti richiesti è, pertanto, preordinato all'esercizio del diritto di difesa in sede giurisdizionale, al fine di contestare le palesi illegittimità riscontrate. Come confermato da consolidata giurisprudenza, l'accesso agli atti è strumento essenziale per verificare la correttezza della valutazione dei titoli e dei requisiti di ammissione e costituisce uno strumento legittimo e necessario per l'esercizio delle*

ragioni difensive del candidato, consentendo di verificare la conformità della graduatoria al bando e alle norme vigenti . In caso di contestazioni relative alla valutazione dei titoli e dei requisiti di ammissione nelle graduatorie di concorso, è infatti legittimo esercitare l'accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990 per verificare la conformità della graduatoria al bando e ai requisiti normativi, al fine di tutelare i diritti dei candidati e garantire la correttezza e trasparenza della procedura concorsuale.

6. La giurisprudenza amministrativa ha pacificamente statuito che “Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono indefettibilmente essere garantite. Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicitarsi, in tutto o in parte), l’interesse alla riservatezza ovvero alla protezione dei dati personali, ovvero gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, ivi compreso quello individuato dall’art. 18 DPR 131/86 (o, ancora, quello sopra citato a titolo esemplificativo, e relativo alla segretezza della azione delle Autorità indipendenti) recede, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti” (TAR Lombardia - Milano, sent. N. 18 del 2024).

Tutto ciò premesso, gli istanti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,
CHIEDONO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, di poter prendere visione e di estrarre copia semplice dei seguenti atti e documenti relativi alla procedura concorsuale in oggetto, per la classe di concorso AB25:

a) Le domande di partecipazione di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito per la classe di concorso AB25, complete di ogni allegato e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei titoli e dei requisiti di ammissione e valutazione;

b) Tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi quelli relativi alla definizione dei criteri di valutazione e all’attribuzione dei punteggi per i titoli, nonché quelli relativi alla valutazione dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del D.D.G. n. 2575/2023;

c) *Le schede di valutazione individuali o le griglie analitiche riportanti i punteggi attribuiti a ciascun candidato per ogni singolo titolo valutabile, sia esso di accesso, culturale, professionale o di servizio;*

d) *La documentazione prodotta da tutti i candidati inseriti in graduatoria attestante il possesso dei requisiti di ammissione, con particolare riferimento ai titoli di studio, ai 24 CFU/CFA ove richiesti, e ai servizi prestati;*

e) *Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non espressamente menzionato, inerente alla formazione della graduatoria di merito per la classe di concorso AB25.*”

P.Q.M.

Voglia l’Ecc. T.A.R. adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso e per l’effetto:

in via istruttoria:

- ordinare all’amministrazione resistente l’ostensione in giudizio – disponendo, ove occorra, la nomina di un Commissario *ad acta* con potere sostitutivo – degli atti e/o della documentazione del concorso, come indicati nell’accesso agli atti *ut supra* riportato.

in via principale nel merito:

- annullare la graduatoria della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso AB25 per la Regione Emilia-Romagna nonché le successive integrazioni e rettifiche, con conseguente subentro della ricorrente in posizione utile
- e dichiarare inefficaci i contratti di lavoro *medio tempore* sottoscritti dai vincitori della procedura concorsuale;

in via subordinata nel merito:

- annullare il Bando di concorso nella parte in cui prevede complessivamente una quota di riserva superiore al 50 per cento dei posti messi a bando e il conseguente annullamento dell’intera procedura gara di cui in narrativa,
- e dichiarare inefficaci i contratti di lavoro *medio tempore* sottoscritti dai vincitori della procedura concorsuale;

in ogni caso:

con vittoria di spese, onorari del giudizio, I.V.A. e C.p.a. e rimborso del contributo unificato del ricorso.

Bologna, 25 settembre 2025

Avv. Silvia Marzot

Firmato digitalmente da: MARZOT SILVIA
Motivo: 83314037
Data: 30/09/2025 14:56:14

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dichiara che trattasi di ricorso ordinario e che il contributo unificato dovuto è di € 325,00.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, si chiede l'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.

Si producono i documenti come da separato elenco.